

STUDIO PIZZANO
CONSULENZA TRIBUTARIA
SOCIETARIA ED ENTI SPORTIVI

QUOTIDIANO FISCALE

Il quotidiano di informazione e approfondimento tributario, societario e professionale

EDIZIONE DEL

20

AGOSTO 2026

ANNO I • GIOVEDÌ 20 AGOSTO 2026

EDIZIONE QUOTIDIANA • 5 APPROFONDIMENTI

DIFFUSIONE DIGITALE • WWW.STUDIOPIZZANO.IT

★ IL PRIMO PIANO • FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione

Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo.

CHI APPLICA il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo. Nella pratica, però, capita che la ritenuta venga applicata comunque per errore, come accade spesso quando il pagamento arriva tramite bonifico parlante per lavori edilizi o di riqualificazione energetica: in questi casi la banca trattiene oggi l'11% dell'importo. La somma non è persa. Il contribuente può chiederne il rimborso all'Agenzia delle Entrate oppure, più rapidamente, recuperarla direttamente nel modello Redditi, a condizione che la ritenuta risulti certificata dal sostituto...

I PUNTI CHIAVE OPERATIVI

Destinatari: Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Quadro Normativo: Normativa di settore e prassi amministrativa.

Rischio Operativo: Contestazioni e riprese a tassazione ordinaria.

Azione di Studio: Esaminare la disciplina applicabile a Ritenute subite per errore dai forfetari e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

Audit Preventivo: Assistenza dello Studio per la verifica di conformità.

ANALISI INTEGRALE

CONTINUA A PAGINA 3 →

L'APPROFONDIMENTO DEL GIORNO

di Sabatino Pizzano

FISCO & IMPOSTE

Apertura della partita IVA in regime forfetario: come compilare il modello AA9/12

Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfetario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando nel quadro B il codice "2". Non si tratta però di un'opzione dalla quale dipende l'accesso al regime agevolato: il forfetario è il regime naturale di chi rispetta i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, quindi la sua applicazione non dipende dalla comunicazione formale. Omettere il codice "2" non fa perdere il regime se sussistono i requisiti...

L'ANALISI A PAGINA 6 →

ALTRI TEMI E FOCUS DEL GIORNO

GUIDA RAPIDA ALLE NOVITÀ

FISCO & IMPOSTE

Quarto correttivo riforma fiscale: le novità meno note del decreto 148/2026

Il quarto correttivo della riforma fiscale è ora legge a tutti gli effetti: il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, è entrato in...

SEGUE A PAGINA 9 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa

Mettere a disposizione degli ospiti di un affitto breve lenzuola di ricambio, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, aria condizionata, wifi e carta igienica non rende imprenditoriale l'attività svolta. Lo ha stabilito il giudice di...

SEGUE A PAGINA 12 →

IMPRESE & SOCIETÀ

Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte

Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore dell'azienda, spesso legata a plusvalenze latenti e avviamento, che la società...

SEGUE A PAGINA 15 →

L'AGENDA DELLO STUDIO • PRINCIPALI SCADENZE DEL MESE

20 AGOSTO: Versamenti unificati F24 imposte dirette, IVA, contributi INPS e ritenute (ripresa estiva).

30 SETTEMBRE: Invio telematico Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA (LIPE 2° trimestre).

ADEMPIMENTI FISCALI & CONTRIBUTIVI

31 OTTOBRE (2 NOV): Presentazione Modello Redditi 2026 e perfezionamento opzione CPB.

AREE COPERTE OGGI:

FISCO & IMPOSTE: 3 • IMPRESE & SOCIETÀ: 2

■ AGGIORNAMENTI FISCALI & CIRCOLARI

Resta sempre aggiornato con lo Studio Sabatino Pizzano

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter per ricevere le ultime novità normative, le circolari operative, il Quotidiano Fiscale e l'edizione settimanale de La Settimana Fiscale con dossier in PDF.



ISCRIVITI GRATIS →

Sommaro Esecutivo del Giorno

Guida ragionata e rinvio ipertestuale ai 5 approfondimenti
odierni

FISCO & IMPOSTE DIRETTE/INDIRETTE

3 APPROFONDIMENTO

DICHIARAZIONI

Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione

PAG. 3 →

Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo.

IVA

Apertura della partita IVA in regime forfetario: come compilare il modello AA9/12

PAG. 6 →

Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfetario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni...

RIFORMA FISCALE

Quarto correttivo riforma fiscale: le novità meno note del decreto 148/2026

PAG. 9 →

Quarto correttivo riforma fiscale (DLgs. 148/2026): perdite di società UE incorporate, obbligazioni, ritenuta al 20% su dividendi a fondi pensione esteri.

IMPRESE, BILANCIO & SOCIETÀ

2 APPROFONDIMENTO

AFFITTI BREVI

Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa

PAG. 12 →

Il giudice di pace di Sorrento annulla le sanzioni comunali per mancata SCIA: lenzuola, aria condizionata e wifi non rendono imprenditoriale la locazione...

FISCO & NOVITÀ

Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte

PAG. 15 →

Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore...

Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione

Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo. Nella pratica, però, capita che la ritenuta venga applicata comunque per errore, come accade spesso quando il pagamento arriva tramite bonifico parlante per lavori edili o di riqualificazione energetica: in questi casi la banca trattiene oggi l'11% dell'importo. La somma non è persa. Il contribuente può chiederne il rimborso all'Agenzia delle Entrate oppure, più rapidamente, recuperarla direttamente nel modello Redditi, a condizione che la ritenuta risulti certificata dal sostituto d'imposta e riportata nel modello 770.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

DICHIARAZIONI.

Norme chiave

circolare n. 10/E 4 aprile 2016.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Ritenute subite per errore dai forfetari e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Ritenute subite per errore dai forfetari: rimborso o recupero in dichiarazione, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi applica il regime forfetario non dovrebbe mai subire ritenute d'acconto sui compensi incassati, perché la legge esclude questi contribuenti dal meccanismo. Nella pratica, però, capita che la ritenuta venga applicata comunque per errore, come accade spesso quando il pagamento arriva tramite bonifico parlante per lavori edili o di riqualificazione energetica: in questi casi la banca trattiene oggi l'11% dell'importo. La somma non è persa. Il contribuente può chiederne il rimborso all'Agenzia delle Entrate oppure, più rapidamente, recuperarla direttamente nel modello Redditi, a condizione che la ritenuta risulti certificata dal sostituto d'imposta e riportata nel modello 770. Il recupero in dichiarazione passa dal rigo RS40 e si completa nel quadro LM o nel quadro RN, a seconda che lo scomputo riguardi l'imposta sostitutiva del regime forfetario o l'IRPEF ordinaria dovuta su altri redditi.

PERCHÉ I FORFETARI NON SUBISCONO LA RITENUTA D'ACCONTO

L'art. 1, comma 67, della Legge n. 190/2014 stabilisce che i ricavi e i compensi che concorrono al reddito determinato con il regime forfetario non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte di chi li eroga. La norma solleva quindi i clienti e i committenti dall'obbligo di trattenere una parte del compenso e di versarla allo Stato per conto del professionista o dell'impresa.

Perché il meccanismo funzioni, è il contribuente forfetario a doversi attivare: deve rilasciare al committente un'apposita

dichiarazione, di norma inserita in fattura, che attesta come il reddito a cui si riferiscono le somme percepite sconti già l'imposta sostitutiva propria del regime e non debba quindi subire alcuna ritenuta. In assenza di questa dichiarazione, il sostituto d'imposta, cioè il soggetto (cliente, committente o banca) tenuto per legge a trattenere la ritenuta e a versarla allo Stato, non ha modo di sapere che il beneficiario è un forfetario e applica le regole ordinarie.

IL CASO PIÙ FREQUENTE: I BONIFICI PARLANTI PER INTERVENTI EDILIZI

Nonostante la regola sia chiara, nella prassi si verificano comunque applicazioni errate della ritenuta. Il caso più ricorrente riguarda gli artigiani e le imprese in regime forfetario che eseguono lavori di recupero edilizio o di riqualificazione energetica e ricevono il pagamento tramite bonifico parlante, lo strumento che il committente deve utilizzare per beneficiare delle detrazioni fiscali collegate a questi interventi (ristrutturazioni, ecobonus e le altre agevolazioni edilizie).

Su questi bonifici le banche e Poste Italiane sono tenute per legge a operare una ritenuta a titolo di acconto, che dal 1° marzo 2024 è stata elevata dall'8% all'11%. La trattenuta scatta automaticamente sull'intero importo accreditato, indipendentemente dal regime fiscale di chi riceve il pagamento: il sistema bancario non è infatti in grado di verificare, al momento del bonifico, se il beneficiario sia un forfetario esonerato dalla ritenuta. Il risultato è che l'artigiano

o il professionista forfetario si trova un accredito già decurtato dell'11%, pur non dovendo per legge subire alcuna trattenuta.

LE DUE STRADE PER RECUPERARE LA SOMMA TRATTENUTA

Su questo tema si è espressa l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, chiarendo che il contribuente forfetario che abbia subito una ritenuta non dovuta può scegliere tra due percorsi alternativi.

La prima strada è la richiesta di rimborso, da presentare secondo le modalità previste dall'**art. 38 del D.P.R. n. 602/1973**, la norma generale che regola la restituzione delle somme versate o trattenute senza che ne ricorressero i presupposti. È il percorso classico, ma comporta tempi di attesa spesso lunghi, legati all'istruttoria dell'ufficio.

La seconda strada, più diretta, consiste nello scomputare la ritenuta già nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stata subita, portandola in diminuzione delle imposte dovute. Questa opzione evita l'attesa del rimborso, ma è ammessa soltanto se ricorre una condizione precisa: **la ritenuta deve risultare certificata dal sostituto d'imposta ed essere da questo indicata nel modello 770**, la dichiarazione annuale con cui i sostituti comunicano all'Agenzia delle Entrate tutte le ritenute operate e versate nel corso dell'anno. Senza questo doppio riscontro, cioè senza la coincidenza tra certificazione consegnata al contribuente e dati trasmessi con il 770, l'Agenzia non ha modo di verificare che la somma sia stata effettivamente trattenuta e versata, e il contribuente non può utilizzarla in compensazione. Le due strade sono alternative fra loro: la stessa ritenuta non può essere prima chiesta a rimborso e poi scomputata in dichiarazione, né utilizzata due volte nello stesso modo.

COME SI COMPILA IL MODELLO REDDITI: DAL RIGO RS40 AL QUADRO DI DESTINAZIONE

Chi decide di recuperare la ritenuta in dichiarazione deve seguire un percorso a due passaggi all'interno del modello Redditi PF. Il primo passaggio riguarda il quadro RS, dedicato alle informazioni integrative sul regime forfetario; il secondo riguarda il quadro in cui lo scomputo diventa effettivo, cioè il quadro LM o il quadro RN.

IL QUADRO RS E IL RIGO RS40

Nel modello Redditi PF 2026 il rigo RS40, dedicato alle ritenute relative al regime di vantaggio e al regime forfetario in casi particolari, è la casella in cui va indicato l'ammontare complessivo delle ritenute subite per errore nel corso dell'anno. Questo importo ha una funzione essenzialmente informativa: segnala all'Agenzia che il contribuente ha subito una ritenuta non dovuta e intende recuperarla, ma da solo non produce alcun effetto sull'imposta da versare.

LO SCOMPUTO NEL QUADRO LM O NEL QUADRO RN

L'importo esposto nel rigo RS40 deve essere riportato nel quadro in cui avviene lo scomputo vero e proprio, e la scelta tra i due quadri dipende dalla situazione fiscale del contribuente:

- nel **rigo LM41**, se la ritenuta va scomputata dall'imposta sostitutiva dovuta sul reddito determinato con il regime forfetario;
- nel **rigo RN33, colonna 4**, se il contribuente possiede anche altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria (per esempio redditi da lavoro dipendente o da fabbricati) e intende scomputare la ritenuta dall'imposta ordinaria dovuta su questi ultimi.

Nulla vieta, quando ne ricorrano i presupposti, di ripartire lo scomputo tra i due quadri: quel che conta è che l'importo complessivamente utilizzato non superi mai la ritenuta effettivamente subita e certificata, ed è per questo che il rigo RS40 funge da totale di controllo rispetto a quanto viene poi scomputato a valle.

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Si consideri il caso della sig.ra Bianchi, idraulica in regime forfetario nel periodo d'imposta 2025. Nel corso dell'anno riceve alcuni pagamenti tramite bonifici parlanti relativi a interventi di riqualificazione energetica eseguiti presso privati, e subisce all'atto dell'accredito ritenute per un importo complessivo di € 950.

Si ipotizzi che la ritenuta sia stata regolarmente certificata, che il sostituto l'abbia correttamente indicata nel modello 770, che la sig.ra Bianchi non abbia presentato istanza di rimborso e che non possieda altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria. In questo scenario il recupero avviene interamente all'interno del reddito forfetario: la contribuente indica € 950 nel rigo RS40 e riporta lo stesso importo nel rigo LM41, scomputandolo dall'imposta sostitutiva dovuta per il 2025. Il rigo RN33, colonna 4, resta non compilato, perché non ci sono imposte ordinarie dalle quali operare lo scomputo.

La tabella seguente riepiloga i passaggi e i riferimenti da rispettare per un caso come questo.

PASSAGGIO	DOVE SI INDICA	CONDIZIONE RICHIESTA
Rilevazione della ritenuta subita per errore	Rigo RS40 del quadro RS	Ritenuta certificata dal sostituto e indicata nel modello 770
Scomputo dall'imposta sostitutiva forfetaria	Rigo LM41 del quadro LM	Reddito interamente determinato con il regime forfetario
Scomputo dall'IRPEF ordinaria	Rigo RN33, colonna 4, del quadro RN	Presenza di altri redditi soggetti a IRPEF ordinaria

I CONTROLLI DA FARE PRIMA DI SCEGLIERE COME PROCEDERE

Prima di compilare qualunque rigo, il contribuente forfetario (o il professionista che lo assiste) deve svolgere una verifica documentale preliminare, perché è da questa che dipende la scelta tra rimborso e scomputo in dichiarazione. Occorre

accertare tre elementi: che la ritenuta sia stata effettivamente applicata e trattenuta, che esista la relativa certificazione rilasciata dal sostituto d'imposta e che questo abbia correttamente riportato la ritenuta nel proprio modello 770. Solo quando tutti e tre gli elementi sono verificati lo scomputo in dichiarazione diventa percorribile; in caso contrario, resta disponibile soltanto la via del rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973, con i tempi più lunghi che questa comporta.

La certificazione delle ritenute segue le ordinarie scadenze della Certificazione Unica, che il sostituto d'imposta deve rilasciare al contribuente entro il 16 marzo dell'anno successivo. Per questo motivo è opportuno, soprattutto per chi incassa più bonifici parlanti nello stesso anno, tenere un riepilogo puntuale degli importi trattenuti e sollecitare per tempo la Certificazione Unica, invece di scoprire un eventuale disallineamento con il 770 soltanto al momento di presentare la dichiarazione.

CHE COSA DEVONO FARE, IN CONCRETO, I CONTRIBUENTI FORFETARI

Chi opera in regime forfetario e riceve pagamenti tramite bonifico parlante dovrebbe verificare, a ogni accredito, se la

banca ha operato la ritenuta dell'11% nonostante l'esenzione prevista dalla Legge n. 190/2014. Se ciò accade, conviene raccogliere subito la documentazione utile (estratto conto, causale del bonifico, eventuale comunicazione della banca) e attendere la certificazione che il sostituto è tenuto a rilasciare per verificarne la coerenza con quanto poi confluirà nel modello 770.

A quel punto la scelta tra rimborso e scomputo in dichiarazione è una valutazione di convenienza: chi ha già un debito d'imposta sostitutiva o IRPEF da compensare trova quasi sempre più conveniente il recupero diretto nel modello Redditi, perché evita l'attesa dell'istruttoria di rimborso; chi invece non ha imposte da compensare, o preferisce non modificare la propria dichiarazione, può comunque rivolgersi all'Agenzia delle Entrate con l'istanza di rimborso. In entrambi i casi, il punto di partenza resta lo stesso: nessuna ritenuta subita per errore va lasciata cadere, perché la legge mette a disposizione del forfetario gli strumenti per recuperarla per intero.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su [studiopizzano.it](https://www.studiopizzano.it).

<https://www.studiopizzano.it/forfetari-ritenute-errore-rimborso-dichiarazione/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Apertura della partita IVA in regime forfettario: come compilare il modello AA9/12

Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfettario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando nel quadro B il codice "2". Non si tratta però di un'opzione dalla quale dipende l'accesso al regime agevolato: il forfettario è il regime naturale di chi rispetta i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, quindi la sua applicazione non dipende dalla comunicazione formale. Omettere il codice "2" non fa perdere il regime se sussistono i requisiti sostanziali e il contribuente si comporta di conseguenza, ma la mancata indicazione resta una violazione, sanzionata da €250 a €2.000 e sanabile con il ravvedimento operoso.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

IVA.

Norme chiave

D.P.R. 917/1986 (TUIR), D.Lgs. 218/1997.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Apertura della partita IVA in regime forfettario e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfettario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando nel quadro B il codice "2".
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Apertura della partita IVA in regime forfettario: come compilare il modello AA9/12, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Chi apre una nuova partita IVA e possiede i requisiti del regime forfettario deve presentare il modello AA9/12 all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, indicando nel quadro B il codice "2". Non si tratta però di un'opzione dalla quale dipende l'accesso al regime agevolato: il forfettario è il regime naturale di chi rispetta i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014, quindi la sua applicazione non dipende dalla comunicazione formale. Omettere il codice "2" non fa perdere il regime se sussistono i requisiti sostanziali e il contribuente si comporta di conseguenza, ma la mancata indicazione resta una violazione, sanzionata da €250 a €2.000 e sanabile con il ravvedimento operoso. Un capitolo a parte riguarda gli acquisti intracomunitari: anche chi applica il forfettario deve dichiarare nel modello l'intenzione di effettuarli, perché superata la soglia di €10.000 annui scattano l'iscrizione al VIES, l'integrazione della fattura con l'IVA italiana e gli obblighi Intrastat. L'articolo ripercorre l'intera procedura con un caso pratico.

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO AA9/12 E IN QUALI TEMPI

Chiunque avvii un'attività di lavoro autonomo, professionale o artistica, deve comunicare l'inizio attività all'Agenzia delle Entrate presentando il modello AA9/12 entro 30 giorni dalla data di effettivo avvio. È lo stesso termine che vale, più in

generale, per tutte le dichiarazioni previste dall'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA: inizio, variazione dati e cessazione dell'attività.

Il modello può essere trasmesso in tre modi alternativi: per via telematica, direttamente dal contribuente abilitato ai servizi Entratel o Fisconline oppure tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF, altro professionista); in forma cartacea, consegnandolo a un ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate; oppure per raccomandata, allegando copia di un documento di identità.

La procedura cambia per chi, invece di un lavoro autonomo, avvia un'attività d'impresa individuale soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese. In questo caso l'apertura della partita IVA non passa dall'AA9/12 presentato separatamente, ma dalla Comunicazione Unica d'Impresa (ComUnica), la procedura telematica che centralizza in un solo invio gli adempimenti verso l'Agenzia delle Entrate, la Camera di Commercio e, quando previsto, INPS e INAIL. Anche in questo caso, tra i dati richiesti figura l'eventuale adozione del regime forfettario.

IL REGIME FORFETTARIO È NATURALE, NON UN'OPZIONE: IL CODICE "2" DEL QUADRO B

Nel modello AA9/12, chi intende applicare il regime forfettario deve compilare il quadro B, dedicato ai dati relativi all'attività,

e indicare nel campo riservato ai regimi fiscali agevolati il codice "2". Si tratta di un'informazione anagrafica: comunica all'Amministrazione finanziaria quale regime il contribuente sta adottando fin dall'inizio, in modo da aggiornare correttamente l'anagrafica della partita IVA.

Il punto da tenere fermo è che il forfettario non richiede una scelta o un'opzione formale per essere applicato. È il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività d'impresa, arti o professioni quando risultano soddisfatti i requisiti dell'articolo 1, commi 54 e seguenti, della legge n. 190/2014 e non ricorre alcuna causa di esclusione. In pratica, chi rispetta le condizioni di legge applica il forfettario di default, senza bisogno di manifestare alcuna volontà in tal senso: semmai è chi vuole restarne fuori, pur avendone diritto, a dover esercitare l'opzione per il regime ordinario.

Per il 2026 restano fermi i requisiti principali introdotti dalla legge di bilancio 2023 e confermati negli anni successivi: ricavi o compensi dell'anno precedente non superiori a €85.000 (con uscita immediata dal regime, già nell'anno in corso, se nel frattempo si superano €100.000) e spese per lavoro dipendente e collaboratori entro €20.000 lordi annui. Resta inoltre confermato per il 2026 il limite di €35.000 di redditi di lavoro dipendente o assimilati, oltre il quale scatta una causa ostativa all'accesso al forfettario, salvo che il rapporto di lavoro si sia concluso nell'anno precedente e il contribuente non percepisca più redditi da pensione o da lavoro dipendente, oppure che i ricavi e i compensi realizzati nei confronti del datore di lavoro (o di soggetti a esso riconducibili) non superino il 50% del totale.

COSA SUCCEDDE SE IL CODICE "2" NON VIENE INDICATO NEL MODELLO

L'eventuale omissione del codice "2" nel quadro B non fa perdere automaticamente il regime forfettario. Se il professionista o l'imprenditore possiede realmente tutti i requisiti previsti dalla legge n. 190/2014 e si comporta di conseguenza, per esempio non addebitando l'IVA in fattura e applicando la ritenuta d'acconto ridotta prevista per i forfettari, può continuare ad applicare il regime agevolato anche senza averlo dichiarato in fase di apertura della partita IVA. Il comportamento concludente del contribuente prevale, in altri termini, sulla mancata comunicazione formale.

LA SANZIONE PER L'OMISSIONE

Questo non significa che l'omissione sia priva di conseguenze. Si tratta comunque della violazione di un obbligo informativo previsto dalla legge, punita dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 471/1997 con una sanzione amministrativa compresa tra €250 e €2.000. La norma sanziona, più in generale, l'omissione di comunicazioni prescritte dalla legge tributaria o la loro trasmissione con dati incompleti o inesatti: la mancata indicazione del regime applicato nel modello AA9/12 rientra in questa fattispecie.

LA REGOLARIZZAZIONE CON IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il contribuente che si accorge dell'omissione può regolarizzarla spontaneamente ricorrendo al ravvedimento operoso, disciplinato dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di sanare la violazione presentando la comunicazione mancante e versando la sanzione ridotta, in misura tanto minore quanto più tempestiva è la regolarizzazione rispetto al termine originario. In concreto, chi si accorge dell'errore conviene che agisca il prima possibile: oltre a ridurre l'importo dovuto, evita che la violazione venga contestata direttamente dall'ufficio, ipotesi che esclude la possibilità di avvalersi del ravvedimento.

GLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI: LA SOGLIA DEI 10.000 EURO DA MONITORARE

Un aspetto spesso sottovalutato in fase di apertura della partita IVA riguarda gli acquisti di beni da fornitori stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea. Anche chi applica il regime forfettario deve indicare nel modello AA9/12 l'eventuale intenzione di effettuare questo tipo di operazioni, perché l'adesione al regime agevolato non elimina gli obblighi IVA collegati agli scambi intracomunitari.

La regola di riferimento è quella dell'articolo 38, comma 5, lettera c), del D.L. n. 331/1993: gli acquisti intracomunitari di beni effettuati da soggetti che, come i forfettari, non hanno diritto alla detrazione dell'IVA restano irrilevanti ai fini IVA in Italia, e l'imposta viene assolta dal fornitore nel proprio Paese di origine, fino a quando il loro ammontare complessivo nell'anno solare non supera €10.000. Superata questa soglia, anche nel corso dell'anno, l'operazione che fa scattare il superamento e tutte quelle successive diventano rilevanti secondo le regole ordinarie degli acquisti intracomunitari.

Il superamento della soglia comporta tre adempimenti concreti: l'iscrizione al VIES (l'archivio dei soggetti abilitati a effettuare operazioni intracomunitarie), l'integrazione della fattura ricevuta dal fornitore estero con l'IVA italiana, da versare entro il giorno 16 del mese successivo all'operazione senza possibilità di detrazione, e la compilazione dei modelli Intrastat riepilogativi degli acquisti. Sotto la soglia, invece, il forfettario non ha questi obblighi, ma può comunque scegliere di applicare l'IVA in Italia fin dal primo acquisto, se lo ritiene più semplice da gestire.

SITUAZIONE	OBBLIGHI DEL FORFETTARIO
Acquisti intracomunitari fino a €10.000 nell'anno	Nessun obbligo VIES o Intrastat; IVA assolta dal fornitore nel proprio Paese
Acquisti intracomunitari oltre €10.000 nell'anno	Iscrizione al VIES, integrazione fattura con IVA italiana (versamento entro il 16 del mese successivo, senza detrazione), compilazione Intrastat

CASO PRATICO & SIMULAZIONE NUMERICA

Un architetto avvia la libera professione e possiede tutti i requisiti per applicare il regime forfettario: ricavi previsti ben al di sotto di €85.000, nessuna causa ostativa collegata a redditi di lavoro dipendente. Presenta il modello AA9/12 entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, compila il quadro B indicando il codice "2" e dichiara di non prevedere, almeno inizialmente, acquisti da fornitori europei.

Se, qualche mese dopo, l'architetto decide di acquistare online un software di progettazione da un fornitore con sede in un altro Stato membro per €3.000, l'operazione resta sotto la soglia dei €10.000 e non genera obblighi di iscrizione al VIES né di presentazione dell'Intrastat. Se in seguito acquista anche una licenza aggiuntiva da €8.000, superando così complessivamente €10.000 nell'anno, da quel momento deve iscriversi al VIES, integrare le fatture ricevute con l'IVA italiana relativa a tutti gli acquisti che concorrono al superamento della soglia e versarla entro il 16 del mese successivo, oltre a compilare i relativi elenchi Intrastat. Se in fase di apertura della partita IVA non avesse dichiarato correttamente questa eventualità, l'errore non gli farebbe perdere il regime forfettario, ma lo esporrebbe comunque alla sanzione da €250 a €2.000, regolarizzabile con il ravvedimento operoso.

COSA VERIFICARE PRIMA DI APRIRE LA PARTITA IVA IN REGIME FORFETTARIO

Prima di presentare il modello AA9/12, professionisti e imprenditori individuali dovrebbero verificare alcuni punti che condizionano la corretta gestione fiscale della nuova attività fin dal primo giorno:

- rispetto dei requisiti sostanziali per il forfettario (soglia di ricavi, eventuale causa ostativa da redditi di lavoro dipendente, assenza di partecipazioni incompatibili in società);
- corretta indicazione del codice "2" nel quadro B del modello, per evitare la sanzione da €250 a €2.000 legata all'omissione;
- valutazione realistica di eventuali acquisti da fornitori di altri Paesi UE, da dichiarare nel modello e da monitorare rispetto alla soglia di €10.000 annui;
- scelta del canale di trasmissione più adatto, telematico diretto, tramite intermediario, cartaceo o per raccomandata, oppure passaggio attraverso la Comunicazione Unica per chi si iscrive al Registro delle Imprese.

La corretta compilazione del modello AA9/12 non è quindi una condizione sostanziale per l'accesso al regime forfettario, che resta legato al possesso dei requisiti di legge, ma è un adempimento che conviene curare fin dall'inizio: evita sanzioni evitabili e imposta correttamente, fin dall'apertura della partita IVA, la gestione fiscale della nuova attività.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/apertura-partita-iva-forfettario-modello-aa9-12/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Quarto correttivo riforma fiscale: le novità meno note del decreto 148/2026

Quarto correttivo riforma fiscale (DLgs. 148/2026): perdite di società UE incorporate, obbligazioni, ritenuta al 20% su dividendi a fondi pensione esteri. Il quarto correttivo della riforma fiscale è ora legge a tutti gli effetti: il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, è entrato in vigore il 12 agosto 2026 e chiude l'attuazione della delega fiscale avviata con la legge n. 111/2023. Il provvedimento, 37 articoli in tutto, tocca temi già ampiamente commentati nei giorni scorsi, dal concordato preventivo biennale alla soglia di tolleranza per i corrispettivi telematici, dal raddoppio del termine per la detrazione IVA alla nuova aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

RIFORMA FISCALE.

Norme chiave

D.L. Correttivo Omnibus 2026, TUIR D.P.R. 917/1986, D.P.R. 633/1972.

A chi si applica

Imprese, lavoratori autonomi, dipendenti e contribuenti soggetti a IRPEF, IRES e IVA.

Azione richiesta

Esaminare le nuove franchigie fringe benefit, i requisiti familiari a carico e le novità sulla detrazione IVA.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Disposizioni integrative e correttive in materia di imposizione diretta, IVA, agevolazioni e contenzioso.
- 💡 **Impatto operativo:** Riformate le soglie di detassazione dei fringe benefit, i requisiti di reddito per i figli a carico e i criteri di detraibilità dell'IVA sugli acquisti.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare i regimi transitori e le decorrenze delle singole disposizioni stabilite dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Il quarto correttivo della riforma fiscale è ora legge a tutti gli effetti: il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 148, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 30 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026, è entrato in vigore il 12 agosto 2026 e chiude l'attuazione della delega fiscale avviata con la legge n. 111/2023. Il provvedimento, 37 articoli in tutto, tocca temi già ampiamente commentati nei giorni scorsi, dal concordato preventivo biennale alla soglia di tolleranza per i corrispettivi telematici, dal raddoppio del termine per la detrazione IVA alla nuova aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni. Meno raccontate, ma non meno rilevanti per chi opera con gruppi societari, portafogli titoli o attività di ricerca, sono altre quattro disposizioni: le nuove condizioni per riportare le perdite delle società europee incorporate in società italiane, la riscrittura della valutazione fiscale di obbligazioni e titoli di massa, la soppressione della tassazione per cassa dei contributi ricevuti per studi e ricerche, e l'aumento della ritenuta sui dividendi versati ai fondi pensione esteri. Il decreto interviene anche su trust ed enti del Terzo settore. Ognuna di queste norme ha una platea più ristretta rispetto alle misure di maggior richiamo, ma comporta effetti concreti da verificare già nei bilanci e nelle dichiarazioni del periodo d'imposta in corso.

LE PERDITE DELLE SOCIETÀ EUROPEE INCORPORATE IN ITALIA: CONTANO CONTROLLO E DEFINITIVITÀ

Una delle disposizioni più tecniche del decreto riguarda le operazioni straordinarie transfrontaliere. Quando una società residente in uno Stato dell'Unione europea, oppure in Islanda, Norvegia o Liechtenstein (i Paesi aderenti allo Spazio economico europeo), viene incorporata in una società italiana, oppure partecipa a una fusione con una società italiana, le sue perdite fiscali pregresse possono essere riportate dalla società risultante dall'operazione, ma non automaticamente: il correttivo interviene sulla disciplina delle fusioni transfrontaliere per precisare che il riporto è ammesso solo in presenza di un rapporto di controllo tra i soggetti coinvolti e a condizione che le perdite abbiano carattere definitivo.

In pratica, la norma richiede che tra la società incorporante italiana e quella europea incorporata esista un rapporto di controllo, diretto, inverso o attraverso una comune controllante, sia nei periodi d'imposta in cui le perdite si sono formate sia alla data di efficacia dell'operazione. Le perdite devono inoltre essere "definitive": non più utilizzabili nello Stato di origine perché la società incorporata ha cessato l'attività, ha dismesso tutti i beni o, secondo la legge di quello Stato, perde comunque la possibilità di utilizzarle a seguito del trasferimento del controllo. Si tratta di un principio già presente nella disciplina delle fusioni transfrontaliere, ora meglio definito per evitare che il riporto delle perdite diventi

uno strumento di pianificazione fiscale legato dall'effettiva sostanza economica dell'operazione. Le imprese che stanno valutando un'operazione di questo tipo, o che l'hanno già completata negli ultimi periodi d'imposta, devono quindi verificare con attenzione se le perdite della società incorporata soddisfano questi due requisiti prima di portarle in deduzione dal reddito della società italiana.

CAMBIA LA VALUTAZIONE FISCALE DI OBBLIGAZIONI E TITOLI DI MASSA

Il decreto riscrive anche la disciplina della valutazione fiscale delle obbligazioni e dei titoli in serie o di massa, cioè gli strumenti finanziari che una società emette in blocco e che possono essere iscritti in bilancio sia nell'attivo circolante sia tra le immobilizzazioni finanziarie, a seconda della destinazione economica. La norma di riferimento, introdotta dall'articolo 1, comma 130, della legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), viene ora integrata dal correttivo per chiarire meglio i criteri di allineamento tra il valore civilistico e quello fiscalmente rilevante.

Per le imprese che detengono portafogli di obbligazioni, in particolare banche, assicurazioni e società finanziarie ma anche imprese industriali con investimenti di tesoreria in titoli, la novità richiede di rivedere il criterio applicato in dichiarazione dei redditi per determinare eventuali plusvalenze o minusvalenze fiscalmente rilevanti, distinguendo i titoli iscritti nell'attivo circolante, valutati secondo logiche di mercato, da quelli classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, per i quali prevale il criterio del costo. Un errore di classificazione, o l'applicazione del criterio sbagliato, può generare disallineamenti tra bilancio e dichiarazione che in sede di controllo risultano difficili da giustificare a posteriori.

STUDI E RICERCHE: ADDIO ALLA TASSAZIONE PER CASSA DEI CONTRIBUTI RICEVUTI

Un'altra modifica destinata alle imprese che investono in ricerca riguarda l'articolo 108, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR): il correttivo elimina, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, per la generalità delle imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2026, la regola secondo cui i contributi ricevuti da un'impresa a fronte di costi sostenuti per studi e ricerche erano tassati secondo il principio di cassa, cioè nell'esercizio in cui il contributo veniva effettivamente incassato, indipendentemente da quando i relativi costi erano stati sostenuti o dedotti.

Con la soppressione della norma, questi contributi rientrano nella regola generale di competenza economica che governa la determinazione del reddito d'impresa: concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza, non in quello di incasso. Per le imprese che ricevono regolarmente contributi pubblici o privati a fronte di attività di ricerca e sviluppo, spesso erogati con un certo scarto temporale rispetto al sostenimento dei costi, il cambiamento può

modificare in modo sensibile la collocazione temporale del reddito imponibile: un contributo relativo a costi di ricerca sostenuti nel 2026 ma incassato nel 2027, ad esempio, tornerà a concorrere al reddito del 2026 secondo competenza, e non più del 2027 secondo cassa. È opportuno che le imprese interessate rivedano fin da ora la propria pianificazione fiscale su questo fronte, soprattutto se hanno contributi già deliberati ma non ancora incassati riferiti a costi di periodi precedenti.

DIVIDENDI AI FONDI PENSIONE EUROPEI: LA RITENUTA SALE DALL'11% AL 20%

Il decreto interviene infine sulla tassazione dei dividendi distribuiti da società italiane a fondi pensione istituiti in altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, e ai sottoconti esteri dei PEPP, il prodotto pensionistico paneuropeo disciplinato dal regolamento UE 2019/1238. La ritenuta d'imposta applicata a questi dividendi passa dall'11% al 20%, un aumento che riguarda direttamente gli intermediari finanziari italiani tenuti ad applicare la ritenuta, ma che incide di riflesso sul rendimento netto degli investimenti in titoli italiani da parte di questi fondi.

Va ricordato che l'aliquota dell'11% era stata introdotta per attenuare lo svantaggio dei fondi pensione esteri rispetto a quelli italiani, questi ultimi tassati con un'imposta sostitutiva del 20% sul risultato netto di gestione anziché con una ritenuta sui dividendi lordi percepiti. Il correttivo porta ora la ritenuta al 20% proprio per allineare formalmente l'aliquota a quella applicata ai fondi pensione italiani, in attuazione dei principi europei di libera circolazione dei capitali. La base imponibile resta però diversa, il dividendo lordo per i fondi esteri contro il risultato netto di gestione per quelli italiani, quindi il carico fiscale effettivo tra i due regimi può continuare a non coincidere nonostante la stessa aliquota nominale. Il 20% resta comunque inferiore alla ritenuta ordinaria del 26% prevista in via generale per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti privi di un regime di favore. Le società italiane che distribuiscono dividendi a fondi pensione esteri, e gli intermediari che intervengono nel pagamento, dovranno adeguare le procedure di calcolo della ritenuta alle nuove aliquote già a partire dalle distribuzioni successive all'entrata in vigore del decreto.

NOVITÀ PIÙ CIRCOSCRITTE: TRUST E TERZO SETTORE

Il correttivo tocca infine, con interventi più mirati, altri due ambiti. Per i trust, viene estesa anche alle imposte ipotecaria e catastale la possibilità di optare per la tassazione anticipata dei beni conferiti, un'opzione già prevista ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni: la scelta consente al disponente di anticipare il prelievo fiscale al momento della costituzione del trust, evitando incertezze sulla tassazione al momento del trasferimento finale ai beneficiari. Per gli enti del Terzo settore, il decreto introduce nel Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017) un nuovo articolo 82-bis, con una clausola di salvaguardia ai fini IRAP: gli enti del

Terzo settore diversi dalle imprese sociali continuano a distinguere le attività commerciali da quelle non commerciali secondo i criteri del TUIR applicati fino al 2025, così che il passaggio al nuovo regime fiscale di questi enti non si traduca in un automatico aumento del carico IRAP.

Si tratta di disposizioni con una platea di destinatari più ristretta rispetto alle misure di maggiore impatto già commentate nei giorni scorsi, ma che meritano comunque attenzione da parte di chi gestisce trust familiari o opera nel settore non profit, proprio perché più facilmente sfuggono a una prima lettura del provvedimento concentrata sulle norme di interesse generale.

**CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG**

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/quarto-correttivo-riforma-fiscale-perdite-obbligazioni-dividendi-pensione/> →

DESIDERI UNA CONSULENZA FISCALE QUALIFICATA PER LA TUA SITUAZIONE TRIBUTARIA?

Prenota una sessione di analisi con lo Studio Sabatino Pizzano presso le sedi di Avellino, Venticano (AV) o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA SPECIALISTICA →

Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa

Il giudice di pace di Sorrento annulla le sanzioni comunali per mancata SCIA: lenzuola, aria condizionata e wifi non rendono imprenditoriale la locazione turistica. La linea dell'Agenzia delle entrate e le nuove soglie 2026. Mettere a disposizione degli ospiti di un affitto breve lenzuola di ricambio, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, aria condizionata, wifi e carta igienica non rende imprenditoriale l'attività svolta. Lo ha stabilito il giudice di pace di Sorrento in una recente pronuncia, annullando le sanzioni comminate dal Comune per l'asserita mancata Segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA che la normativa richiede per l'avvio di attività imprenditoriali soggette a controllo amministrativo.

SCHEDA RAPIDA

Categoria

AFFITTI BREVI.

Norme chiave

circolare 24/E, Dlgs 79/2011, L. 431/98.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Affitti brevi e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ★ **Cosa cambia:** Il giudice di pace di Sorrento annulla le sanzioni comunali per mancata SCIA: lenzuola, aria condizionata e wifi non rendono imprenditoriale la locazione turistica. La linea dell'Agenzia delle entrate e le nuove soglie 2026.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Affitti brevi: la biancheria non trasforma la locazione in impresa, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Mettere a disposizione degli ospiti di un affitto breve lenzuola di ricambio, asse e ferro da stiro, asciugacapelli, aria condizionata, wifi e carta igienica non rende imprenditoriale l'attività svolta. Lo ha stabilito il giudice di pace di Sorrento in una recente pronuncia, annullando le sanzioni comminate dal Comune per l'asserita mancata Segnalazione certificata di inizio attività, la SCIA che la normativa richiede per l'avvio di attività imprenditoriali soggette a controllo amministrativo. La vicenda riguardava una proprietaria che affittava un appartamento tramite piattaforme online, sanzionata dal Comune con due verbali e successive ordinanze di ingiunzione per un totale di alcune migliaia di euro. Il giudice ha ribadito un principio consolidato: la locazione turistica e l'attività d'impresa restano ipotesi distinte, regolate da norme diverse, e la presenza di servizi meramente accessori all'uso dell'immobile non fa scattare automaticamente l'obbligo di apertura di un'attività imprenditoriale. La pronuncia arriva mentre, dal primo gennaio 2026, è comunque cambiato il quadro delle soglie quantitative che portano alla presunzione di imprenditorialità.

LA VICENDA: SANZIONI COMUNALI PER MANCATA SCIA

Tutto nasce dai controlli effettuati dal Comune di Sorrento nei confronti della locatrice di un appartamento promosso attraverso piattaforme di prenotazione online. Nel procedimento amministrativo, il riferimento alla promozione pubblica dell'immobile era stato indicato tra i motivi per

desumere la natura imprenditoriale dell'attività, insieme ai servizi offerti agli ospiti, in particolare biancheria, aria condizionata e wifi, citati espressamente nei verbali di accertamento.

Alla proprietaria venivano elevati due verbali per la mancata comunicazione di inizio attività, seguiti anni dopo da due ordinanze di ingiunzione di pagamento per complessivi alcune migliaia di euro. La vicenda si trascinava dal 2018, anno in cui, va ricordato, per gli affitti brevi non vigeva ancora nemmeno l'obbligo di una semplice comunicazione di inizio attività, introdotto solo successivamente. Assistita dal proprio legale e da un consulente, la proprietaria si è rivolta al giudice di pace, ottenendo dapprima la sospensione dei provvedimenti sanzionatori e, con la sentenza, l'accoglimento pieno del ricorso.

PERCHÉ LA BIANCHERIA NON FA SCATTARE L'OBLIGO DI SCIA

La SCIA, disciplinata in generale dall'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è lo strumento con cui chi intende avviare un'attività soggetta a controlli amministrativi informa l'ente competente, potendo iniziare immediatamente senza attendere un'autorizzazione preventiva. Per le attività ricettive extralberghiere organizzate in forma imprenditoriale, la SCIA al Comune (o al SUAP, lo sportello unico per le attività produttive) resta un adempimento necessario. Il punto

centrale della sentenza è che la locazione turistica, quando resta tale, non rientra in questo perimetro.

Il giudice di pace ha richiamato la disciplina della locazione turistica, fondata sull'articolo 1571 e seguenti del Codice civile, sul decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, cioè il Codice del turismo, e sulla legge 9 dicembre 1998, n. 431, che esclude espressamente le locazioni con finalità turistiche dal proprio ambito di applicazione. La locazione turistica consiste nella messa a disposizione di un immobile per una durata non superiore a trenta giorni, senza la possibilità di fornire specifici servizi aggiuntivi che denotino un livello di organizzazione tipico dell'attività d'impresa. Il punto, ha chiarito la sentenza, è che biancheria, wifi e aria condizionata non rientrano tra questi servizi aggiuntivi: sono dotazioni strettamente funzionali all'uso abitativo dell'immobile, non prestazioni che trasformano la locazione in un servizio di tipo alberghiero.

LA LINEA GIÀ TRACCIATA DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

La sentenza si inserisce in un orientamento già consolidato sul piano fiscale. La circolare dell'Agenzia delle entrate n. 24/E del 12 ottobre 2017, dedicata proprio al regime delle locazioni brevi, aveva chiarito che la fornitura di biancheria e la pulizia dei locali tra un soggiorno e l'altro sono compatibili con il regime della locazione breve e non fanno perdere l'accesso alla cedolare secca, l'imposta sostitutiva che tassa i canoni con un'aliquota agevolata. Diverso è il caso di servizi che, come ha ricordato anche il giudice di pace citando la posizione dell'Agenzia, «non presentano una necessaria connessione con le finalità residenziali degli immobili», quali la somministrazione di pasti, la messa a disposizione di un'auto a noleggio o servizi assimilabili, per esempio la presenza di un servizio di guida turistica organizzato dal locatore. Sono questi ultimi servizi, non la semplice dotazione della casa, a segnalare un'organizzazione imprenditoriale e quindi il superamento della locazione turistica in senso proprio.

IL SECONDO BINARIO: LA SOGLIA QUANTITATIVA IN VIGORE DAL 2026

Accanto al criterio qualitativo appena descritto, basato sul tipo di servizi offerti, la materia conosce dal primo gennaio 2026 anche un criterio quantitativo, che si affianca al primo senza sostituirlo. La legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha abbassato da quattro a due il numero di appartamenti che una persona fisica può destinare alla locazione breve nello stesso periodo d'imposta restando nell'ambito privatistico. Dal terzo immobile locato nello stesso

anno solare, anche per un solo giorno, scatta una presunzione di esercizio dell'attività in forma imprenditoriale ai sensi dell'articolo 2082 del Codice civile, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA, iscrizione al Registro delle imprese, SCIA al SUAP e applicazione dell'IVA al posto della cedolare secca.

I due criteri, quello dei servizi offerti e quello del numero di immobili, restano distinti e si applicano in parallelo: chi resta nel limite di due appartamenti e offre solo i servizi accessori compatibili con la locazione turistica, come conferma la sentenza di Sorrento, non deve la SCIA né si vede attribuita la natura di impresa, mentre chi supera la soglia quantitativa vi rientra automaticamente, indipendentemente dai servizi effettivamente prestati.

COSA DEVONO VERIFICARE OGGI PROPRIETARI E AMMINISTRATORI DI IMMOBILI

Dalla vicenda di Sorrento emergono alcune indicazioni pratiche utili per chi affitta a breve termine, sia privatamente sia per conto terzi. In primo luogo, la disciplina della locazione turistica è materia di competenza regionale quanto ai profili amministrativi e ricettivi, ma le decisioni comunali e regionali non possono introdurre obblighi in contrasto con la normativa statale che qualifica la locazione turistica come distinta dall'attività d'impresa: un Comune non può quindi sanzionare come mancata apertura di attività imprenditoriale la semplice fornitura di dotazioni accessorie all'immobile. In secondo luogo, resta comunque prudente restare entro il limite dei servizi compatibili individuati dall'Agenzia delle entrate, evitando colazione, pasti, transfer o noleggio auto se si intende mantenere il regime di locazione turistica e la cedolare secca. Infine, dal 2026 diventa necessario tenere il conto degli immobili effettivamente locati nell'anno solare, perché il superamento della soglia di due appartamenti fa scattare la presunzione di imprenditorialità a prescindere dai servizi offerti, e resta comunque obbligatorio il Codice identificativo nazionale, il CIN, introdotto per garantire la tracciabilità delle strutture ricettive e delle unità in locazione breve.

CRITERIO	FONTE	EFFETTO
Tipo di servizi offerti	Art. 1571 ss. c.c., Dlgs 79/2011, L. 431/98, circolare 24/E/2017	Pasti, noleggio auto e servizi assimilati fanno scattare l'obbligo di SCIA; biancheria e pulizia restano compatibili con la locazione turistica
Numero di immobili nell'anno	Art. 2082 c.c., L. 199/2025 (legge di bilancio 2026)	Dal terzo appartamento locato nello stesso anno solare, presunzione di imprenditorialità indipendente dai servizi offerti



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/affitti-brevi-biancheria-non-fa-impresa-sentenza/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →

Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte

Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore dell'azienda, spesso legata a plusvalenze latenti e avviamento, che la società liquida al socio uscente ma che non risulta ancora dai valori contabili. L'Agenzia delle Entrate ammette da tempo la deducibilità di questo importo per evitare che lo stesso plusvalore venga tassato due volte, prima al socio che recede e poi ai soci che restano. Il tema si complica quando il socio uscente, per come è entrato in società, non paga alcuna imposta sulla somma ricevuta: la deduzione in capo alla società resta comunque valida?

SCHEDA RAPIDA

Categoria

FISCO & NOVITÀ.

Norme chiave

articolo 20-bis TUIR, risoluzione n. 64/2008, ordinanza n. 24671/2021.

A chi si applica

Imprese, professionisti e contribuenti persone fisiche interessati dalle novità tributarie.

Azione richiesta

Esaminare la disciplina applicabile a Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte e verificare con il commercialista la documentazione e i requisiti necessari.

IN SINTESI PUNTI CHIAVE & IMPATTO OPERATIVO

- ✦ **Cosa cambia:** Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore dell'azienda, spesso legata a plusvalenze latenti e avviamento, che la società liquida al socio uscente ma che non risulta ancora dai valori contabili.
- 💡 **Impatto operativo:** Applicazione dei nuovi chiarimenti e orientamenti in materia di Differenza da recesso deducibile anche se il socio uscente non paga imposte, con riflessi diretti sugli adempimenti e sulla gestione tributaria.
- ⚠️ **Attenzione & criticità:** Attenzione: verificare la decorrenza temporale delle disposizioni e la sussistenza di tutti i presupposti documentali richiesti.

Quando un socio lascia una società di persone, l'operazione può generare un componente contabile chiamato "differenza da recesso": la parte di valore dell'azienda, spesso legata a plusvalenze latenti e avviamento, che la società liquida al socio uscente ma che non risulta ancora dai valori contabili. L'Agenzia delle Entrate ammette da tempo la deducibilità di questo importo per evitare che lo stesso plusvalore venga tassato due volte, prima al socio che recede e poi ai soci che restano. Il tema si complica quando il socio uscente, per come è entrato in società, non paga alcuna imposta sulla somma ricevuta: la deduzione in capo alla società resta comunque valida? La prassi e l'elaborazione degli operatori indicano di sì, perché la ragione della deduzione non sta nella simmetria con la tassazione del singolo socio, ma nell'evitare che i soci superstiti scontino due volte lo stesso valore quando quel plusvalore si realizzerà in futuro. L'articolo ricostruisce il meccanismo, il quadro normativo e le differenze, oggi ancora più marcate dopo alcune pronunce recenti della Cassazione, rispetto al trattamento riservato alle società di capitali.

IL NODO: EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE DEI PLUSVALORI LATENTI

Nelle società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice) il reddito viene tassato per **trasparenza**: non è la società a pagare le imposte sui propri utili, ma ciascun socio, in proporzione alla

propria quota, indipendentemente dal fatto che l'utile venga distribuito. Questo meccanismo regge finché la compagine sociale resta stabile, ma crea una frizione quando un socio recede e la società gli liquida, oltre al valore contabile della sua quota, anche una somma che tiene conto del maggior valore reale dell'azienda: gli immobili rivalutati, la clientela, il marchio, in generale tutto ciò che nei bilanci resta iscritto al costo storico ma che sul mercato varrebbe di più.

Se quella somma aggiuntiva, la differenza da recesso appunto, non fosse dedotta dal reddito della società, il rischio è che lo stesso plusvalore venga tassato due volte: una prima volta perché il socio uscente lo ha già "incassato" nella liquidazione della quota, una seconda volta quando la società lo realizzerà effettivamente (vendendo il bene, per esempio) e lo farà concorrere al reddito dei soci rimasti. L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 25 febbraio 2008 n. 64, ha riconosciuto proprio questo rischio e ha ammesso, in linea di principio, la deducibilità della differenza da recesso come componente negativo del reddito d'impresa della società.

COME SI FORMA LA DIFFERENZA DA RECESSO

Il valore che la società liquida al socio che recede, quando supera il valore contabile della sua quota, deriva tipicamente da due elementi distinti, che restano comunque nel patrimonio della società dopo l'uscita del socio:

- le plusvalenze latenti e l'avviamento, cioè il maggior valore economico dell'azienda rispetto ai valori storici di bilancio, che quando verranno effettivamente realizzati costituiranno componenti positivi di reddito tassati per trasparenza in capo ai soci rimasti;
- gli utili in corso di formazione alla data del recesso, insieme a quelli che maturano nella parte restante dell'esercizio, anch'essi destinati a essere tassati per trasparenza in capo ai soci superstiti alla chiusura dell'esercizio.

Su questa base l'Agenzia delle Entrate ammette la deduzione: i plusvalori restano insiti nel patrimonio sociale e saranno comunque tassati in futuro in capo a chi resta in società, quindi non avrebbe senso negare alla società, oggi, la deduzione della somma corrispondente pagata al socio uscente.

LIQUIDAZIONE IN DENARO O ASSEGNAZIONE DI UN BENE: LA DIFFERENZA CAMBIA TUTTO

La deducibilità, come chiarito dalla risoluzione n. 64/2008, presuppone che la società liquidi il socio recedente in denaro. In questo caso il plusvalore latente, "monetizzato" per pagare il socio uscente, resta comunque nel patrimonio sociale, ed è proprio questo a giustificare la deduzione per evitare la doppia tassazione futura. Situazione diversa si verifica quando la società, invece di pagare una somma, assegna al socio un bene specifico: in questa ipotesi il plusvalore latente legato a quel bene esce dal patrimonio sociale insieme al bene stesso, quindi non si realizza alcun fenomeno di doppia imposizione e la deduzione non trova più giustificazione.

La distinzione ha ricadute pratiche verificabili anche in prassi più recente. Un interpello della Direzione regionale delle Entrate della Lombardia del 14 settembre 2020 (n. 904-1518/2020) ha confermato che, ai fini del calcolo della differenza da recesso deducibile, occorre considerare cosa resta effettivamente nel patrimonio della società: una riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta, per esempio, se la società la mantiene integralmente iscritta in bilancio, non riduce la differenza da recesso deducibile, che va calcolata sulla base del patrimonio netto residuo di competenza del socio uscente. L'interpello ha inoltre chiarito che la deduzione opera ai fini IRPEF ma non ai fini IRAP.

IL CASO CRITICO: QUANDO IL SOCIO USCENTE NON PAGA NULLA

Il punto più delicato riguarda un'ipotesi che i documenti di prassi non hanno mai affrontato direttamente: cosa succede se il socio che recede non sconta, sulla somma ricevuta, alcuna tassazione? Non è un'ipotesi di scuola. Si verifica tipicamente quando il socio è entrato in società dopo la sua costituzione, pagando per la quota un prezzo che già teneva conto dei plusvalori latenti o delle prospettive reddituali dell'azienda, anziché del solo valore contabile.

La tassazione del socio che recede da una società di persone segue le regole dell'articolo 20-bis del TUIR (Testo unico

delle imposte sui redditi), che applica ai soci uscenti i criteri dell'articolo 47, comma 7, dello stesso testo unico: si tassa come reddito la somma percepita (o il valore normale dei beni assegnati) al netto del "prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle quote annullate", cioè del costo fiscale della partecipazione. Se il socio, quando è entrato in società, ha già pagato un prezzo allineato al valore corrente dell'azienda, comprensivo dei plusvalori latenti, quel costo fiscale elevato azzerà o quasi la differenza imponibile in sede di recesso: il socio incassa una somma consistente, ma non paga imposte perché il suo costo fiscale la assorbe quasi per intero.

PERCHÉ LA DEDUZIONE RESTA VALIDA ANCHE IN QUESTO CASO

In questa situazione manca, apparentemente, la doppia imposizione che giustifica la deduzione: se il socio uscente non ha pagato nulla, dedurre la differenza da recesso in capo alla società sembrerebbe generare solo un vantaggio fiscale senza contropartita. La lettura più solida della prassi, tuttavia, porta a una conclusione diversa. La stessa risoluzione n. 64/2008 afferma che l'importo liquidato al socio, per la parte eccedente il costo fiscale della partecipazione, coincide "in linea di principio" con la differenza da recesso: un'espressione che l'Agenzia delle Entrate ha scelto proprio per non imporre una simmetria perfetta tra quanto tassato al socio uscente e quanto dedotto dalla società.

La ragione sostanziale della deduzione, infatti, non è compensare quanto ha già pagato il socio che se ne va, ma evitare che i soci rimasti scontino, alla chiusura del cerchio, una tassazione incongrua quando il plusvalore si realizzerà davvero, per esempio con la cessione dei beni plusvalenti o con la liquidazione della società. Questo vale anche se il costo fiscale della partecipazione del socio uscente, fissato al momento del suo ingresso, ha già "incorporato" i plusvalori aziendali: la deduzione in capo alla società resta giustificata, perché l'obiettivo della norma di prassi guarda al futuro trattamento dei soci superstiti, non al passato trattamento fiscale del socio che recede.

IL PRINCIPIO DI COMPETENZA: QUANDO SI DEDUCE

Un aspetto spesso trascurato riguarda il momento in cui la deduzione va operata. La società non può scegliere liberamente l'esercizio in cui far concorrere al reddito la differenza da recesso: il componente negativo va dedotto per intero nell'esercizio in cui sorge il diritto del socio alla liquidazione della sua quota, secondo il principio di competenza. Se in quell'esercizio l'esistenza o l'importo della spesa non sono ancora certi o determinabili in modo obiettivo, la deduzione slitta all'esercizio in cui tali condizioni si verificano. Questa regola, già indicata nella risoluzione n. 64/2008, è stata confermata dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24671/2021, che ha ribadito come il principio di competenza prevalga sul momento dell'effettivo pagamento della somma al socio uscente.

UN REGIME OPPOSTO PER LE SOCIETÀ DI CAPITALI

La disciplina descritta finora riguarda esclusivamente le società di persone. Per le società di capitali (società a responsabilità limitata e società per azioni) il quadro è, oggi, nettamente diverso e merita di essere segnalato perché la giurisprudenza più recente ha preso una direzione contraria rispetto alla logica appena illustrata. La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 10815 del 22 aprile 2024, n. 27460 del 23 ottobre 2024 e, più di recente, n. 5754 del 2026, ha stabilito che la differenza da recesso liquidata a un socio di una società di capitali non è deducibile dal reddito della società.

Il ragionamento della Cassazione è diverso da quello valido per le società di persone: nelle società di capitali la differenza da recesso viene qualificata come una forma di remunerazione del capitale, assimilabile a un utile anticipato di plusvalori latenti, e ricade quindi nel divieto di deduzione previsto dall'articolo 109, comma 9, lettera a), del TUIR per ogni tipo di remunerazione relativa a strumenti finanziari partecipativi e a partecipazioni al capitale. Non si tratta di un errore di coordinamento tra le due discipline, ma di una differenza strutturale: nelle società di persone il socio è tassato per trasparenza sul reddito prodotto dalla società, quindi la differenza da recesso ha natura di reddito di partecipazione e la deduzione previene una doppia imposizione reale; nelle società di capitali, dove vige invece l'autonoma tassazione della società rispetto ai soci, la stessa somma assume la natura di remunerazione del capitale e resta indeducibile a prescindere da qualunque rischio di doppia imposizione.

ASPETTO	SOCIETÀ DI PERSONE	SOCIETÀ DI CAPITALI
Natura fiscale della differenza da recesso	Reddito di partecipazione tassato per trasparenza	Remunerazione del capitale
Deducibilità in capo alla società	Ammessa (ris. n. 64/2008)	Esclusa (Cass. n. 10815/2024, n. 27460/2024, n. 5754/2026)
Norma di riferimento	Art. 20-bis e art. 47, comma 7, del TUIR	Art. 109, comma 9, lettera a), del TUIR
Momento della deduzione	Esercizio in cui sorge il diritto alla liquidazione della quota (Cass. n. 24671/2021)	Non rilevante: la spesa non è comunque deducibile

COSA DEVONO VERIFICARE SOCIETÀ E SOCI

Per una società di persone che affronta il recesso di un socio, la deducibilità della differenza da recesso non è automatica e richiede alcune verifiche concrete:

- la liquidazione deve avvenire in denaro: se la società assegna un bene specifico al socio uscente, il plusvalore relativo a quel bene esce dal patrimonio sociale e la deduzione, per la parte corrispondente, non spetta;
- la deduzione va imputata all'esercizio in cui sorge il diritto del socio alla liquidazione della quota, non a quello del pagamento effettivo, salvo che l'importo non sia ancora certo o determinabile;
- il regime descritto vale solo per le società di persone: se la stessa operazione riguarda una società a responsabilità limitata o una società per azioni, la giurisprudenza più recente esclude la deduzione;
- l'eventuale assenza di tassazione in capo al socio uscente, dovuta a un costo fiscale della partecipazione già elevato per effetto delle condizioni del suo ingresso in società, non fa venire meno di per sé il diritto della società a dedurre la differenza da recesso.

Va infine ricordato che i documenti di prassi finora emanati, a partire dalla risoluzione n. 64/2008, non hanno mai affrontato in modo esplicito il caso del socio uscente non tassato: la conclusione operativa esposta in questo articolo deriva da una lettura sistematica di quei documenti, non da un chiarimento ufficiale dedicato a questa specifica ipotesi. Le società che si trovano in questa situazione, soprattutto se l'importo in gioco è rilevante, fanno bene a valutare un interpello all'Agenzia delle Entrate prima di portare in deduzione la differenza da recesso, così da avere certezza sul trattamento fiscale applicabile al caso concreto.



CONSULTA L'ARTICOLO COMPLETO SUL BLOG

Inquadra il QR code per accedere all'articolo online, scaricare la documentazione allegata e consultare i commenti su studiopizzano.it.

<https://www.studiopizzano.it/differenza-recesso-deducibile-socio-non-tassato/> →

DESIDERI AVVIARE UNA NUOVA ATTIVITÀ O OTTIMIZZARE LA FISCALITÀ DELLA TUA IMPRESA?

Affianchiamo imprenditori e società dalla scelta del codice ATECO alla gestione contabile, bilanci e pianificazione tributaria.

CONSULENZA IMPRESE & SOCIETÀ →



STUDIO SABATINO PIZZANO

**DOTTORE COMMERCIALISTA • REVISORE LEGALE E
DELLA SOSTENIBILITÀ**

ODCEC AVELLINO N. 1012/A

REGISTRO REVISORI LEGALI MEF N. 168967

«Esperienza, rigore metodologico e costante tempestività: affianchiamo imprenditori, professionisti ed enti sportivi nella comprensione e applicazione delle evoluzioni fiscali e societarie, offrendo soluzioni su misura per proteggere e valorizzare il patrimonio.»

PRESENZA & RECAPITI ISTITUZIONALI

SEDE DI AVELLINO

C.da Pennini, 92/D • 83100 Avellino (AV)
Ricevimento su appuntamento

SEDE DI VENTICANO

Via Sant'Alessio, 5 • 83030 Venticano (AV)
Ricevimento su appuntamento

Email: info@studiopizzano.it

Web: www.studiopizzano.it

Partita IVA: IT02754810642

ECOSISTEMA EDITORIALE DELLO STUDIO

Il Quotidiano Fiscale: Sintesi rassegna mattutina.

La Settimana Fiscale: Dossier e analisi in PDF del sabato.

Blog & Video Guide: Approfondimenti su studiopizzano.it.

ISCRIZIONE NEWSLETTER UFFICIALE



Ricevi gratuitamente ogni mattina **Il Quotidiano Fiscale** e ogni sabato **La Settimana Fiscale** via email.

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER →



PORTALE & RISORSE DIGITALI

Inquadra per consultare il blog, scaricare i dossier o prenotare una sessione di consulenza diretta.

AREE DI ATTIVITÀ & COMPETENZE STRATEGICHE



ENTI SPORTIVI & TERZO SETTORE

Consulenza integrata per ASD e SSD: adeguamento statuti alla Riforma dello Sport (D.Lgs. 36/2021), contrattualistica del lavoro sportivo e volontariato, iscrizione e gestione del Registro Nazionale RASD e regimi fiscali agevolati.



FISCO D'IMPRESA, BILANCIO & SOCIETARIO

Pianificazione tributaria ordinaria e strategica, contabilità, redazione di bilanci d'esercizio secondo i principi contabili OIC, operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) e Concordato Preventivo Biennale (CPB).



DIFESA TRIBUTARIA & CONTENZIOSO

Assistenza specialistica durante verifiche fiscali GdF e Agenzia delle Entrate, gestione del contraddittorio preventivo obbligatorio, istituti deflativi del contenzioso, accertamento con adesione e ricorsi presso le Corti di Giustizia Tributaria.



REVISIONE LEGALE & SOSTENIBILITÀ (CSR)

Incarichi di revisione legale dei conti e collegio sindacale ex D.Lgs. 39/2010, attestazioni di conformità, perizie asseverate, percorsi di rendicontazione di sostenibilità aziendale (standard ESG / CSRD) e compliance societaria.



CONSULENZA SPECIALISTICA DIRETTA



DIFESA E ASSISTENZA TRIBUTARIA



SERVIZI IN SEDE E DA REMOTO

DESIDERI UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA?

I nostri professionisti sono a disposizione per esaminare la tua posizione fiscale, societaria o associativa, presso le sedi dello Studio o in videoconferenza.

PRENOTA CONSULENZA →